



Termine di referendum: 7 aprile 2022

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Modifica del 17 dicembre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 12 aprile 2021¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'11 agosto 2021²,

decreta:

I

La legge del 12 giugno 2009³ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 lett. c

² È esentato dall'assoggettamento chi:

- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.

¹ FF 2021 1100

² FF 2021 1944

³ RS 641.20

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2021

Termine di referendum: 7 aprile 2022